
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TEMPIO PAUSANIA

IL CONSIGLIO

Considerato che:

- il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, poiché implica una valutazione di congruità della prestazione che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che intercorre tra l'Ordine o il Collegio professionale (soggetto, questo, indubabilmente pubblico) ed i propri iscritti;
- l'opinamento da parte dei Consigli degli Ordini professionali, per un verso, assume connotati di evidente discrezionalità in quanto espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse che trova il proprio fondamento normativo nell'art. 29, lettera L, L. n. 247/12 (nuova Legge professionale forense) e prima ancora nell'art. 14, comma 1, lettera d), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore); per altro verso, attiene ad una funzione istituzionale dell'organo professionale volta a tutelare non solo gli interessi degli iscritti e la dignità della professione, ma anche gli interessi degli stessi destinatari dell'attività professionale oggetto di valutazione di congruità, essendo al contempo volta ad impedire richieste di onorari che si fondino su presupposti erronei o addirittura illegittimi in quanto non corrispondenti all'oggettiva importanza dell'opera professionale in concreto svolta ed esamina aspetti attinenti alla regolarità del mandato ed a tutti gli altri elementi occorrenti al fine della legittima ed esatta liquidazione (si confronti la già richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 8749/09);
- conseguentemente gli atti di opinamento non solo producono effetti costitutivi per il richiedente (consentendogli di promuovere la procedura monitoria ex artt. 633 e 636 c.p.c.), ma esplicano anche effetti esterni (rispetto ai soggetti del rapporto pubblicistico strettamente inteso) direttamente lesivi della posizione sostanziale vantata dal "cliente";
- di recente il TAR VENETO, SEZ. I, con la sentenza 13 febbraio 2014 n. 183 dopo aver ribadito e sancito la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ad una *controversia avente ad oggetto l'impugnazione del parere di congruità espresso dall'Ordine degli Avvocati per la liquidazione di onorari professionali, e chiarito, il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, ha dichiarato illegittimo il parere di congruità dell'Ordine degli avvocati, per la liquidazione di onorari professionali, nel caso in cui sia stato espresso senza che, alla parte nei confronti della quale il parere stesso è destinato a produrre effetti, sia stata preventivamente effettuata la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.*;

Ritenuto che:

- la portata generale degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. non tollera

eccezioni alla sua applicazione, che non siano espressamente contemplate dalla legge, con la duplice conseguenza che, da una parte, i procedimenti sottratti alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo sono solo quelli specificamente individuati in via normativa, e, dall'altra, ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, la P.A. ha l'obbligo di dare comunicazione di avvio in ordine a qualsiasi procedimento non espressamente contemplato tra quelli esclusi dall'art. 13 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i; e nella specie, peraltro, non ricorre alcuna delle ragioni che propendono per la inutilità di tale comunicazione, né possono ritenersi sussistenti ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;

- la detta natura formalmente e sostanzialmente di atto amministrativo del parere di opinamento, rende superflua ogni questione in ordine all'attualità dell'interesse, con riferimento alla necessità dall'applicazione del richiamato c.d. procedimento amministrativo;
- occorre, pertanto, adottare un regolamento di opinamento delle parcelle che ne tenga conto; e inoltre, occorre adottare un regolamento che tenga conto del nuovo ordinamento professionale (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) e del decreto 10 marzo 2014, n. 55;

PQM

adotta il seguente regolamento, disponendo che a cura della Segreteria ne sia data ampia diffusione agli iscritti e a tutti i soggetti interessati, anche mediante pubblicazione nel sito internet dell'Ordine:

REGOLAMENTO OPINAMENTO PARCELLE RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

TITOLO I

OPINAMENTO PARCELLE

Art. 1

(Presentazione dell'istanza)

Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario depositare istanza scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che appone su detta istanza il timbro di depositato, con numero di protocollo e data, con l'imposta di bollo e con gli altri oneri dovuti per legge, e con una copia in più in carta semplice. La presentazione potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, sempre previo pagamento dell'imposta di bollo. In caso di presentazione a mezzo posta elettronica la marca da bollo dovrà essere consegnata senza ritardo alla segreteria. Il mancato versamento della imposta di bollo impedirà l'adozione del parere di congruità.

L'istanza deve essere redatta sulla base della modulistica fornita dal Consiglio dell'Ordine, reperibile in formato cartaceo presso la segreteria e scaricabile in formato elettronico sul sito istituzionale, la quale deve in ogni caso contenere:

- tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale,

- indirizzo, email, recapiti telefonici, email, pec, etc);
- l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;
 - l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri *vigenti razione temporis*;
 - eventualmente l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
 - il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
 - la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;
 - nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
 - nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;
 - le notule debitamente redatte;
 - in caso di compensi per attività stragiudiziale sarà necessario allegare idonea documentazione attestante l'attività svolta

La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Tempio Pausania o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge. Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.

Al momento della presentazione della istanza il richiedente deposita in segreteria la somma di €. 10,00 quale contributo di segreteria.

Art. 2

(Allegazioni)

All'istanza è indispensabile allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile ed in particolare:

- 1) relazione dettagliata e sottoscritta dell'attività svolta, secondo le indicazioni riportate nella modulistica;
- 2) parcella sottoscritta in duplice esemplare;
- 3) una marca da bollo da euro 16,00;
- 4) (in caso di compensi per attività stragiudiziali) idonea documentazione attestante la attività svolta (copie pareri, copie contratti, copie lettere, atti di transazione ecc).
- 5) copia trasmissione della parcella e copia richiesta di pagamento
- 6) ogni altro documento utile al fine di valutare la prestazione professionale

Nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, in aggiunta alle allegazioni

indicate dovrà essere allegata altresì la sentenza dichiarativa di fallimento; nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, dovrà essere allegato il provvedimento di nomina.

Il Consigliere Relatore, esaminata l'istanza, può chiedere ai sensi del successivo art. 9, il deposito di specifica documentazione anche in aggiunta a quella indicata nella relativa modulistica o nel presente regolamento, laddove tale esigenza sorga dalla particolarità del caso.

Art. 3

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate preferibilmente a mezzo pec e/o raccomandata a.r. e ed ove possibile per "presa visione". Le comunicazioni di avvio del procedimento e/o di richiesta di integrazione e/o chiarimenti, ai sensi degli artt. 6 e 9 potranno essere effettuate anche a mezzo pec dal consigliere nominato quale responsabile del procedimento ovvero tramite l'ufficio di segreteria.

Art. 4

(Incarichi congiunti)

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

Art. 5

(Assegnazione Consigliere relatore e responsabile del procedimento)

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di opinamento e/o liquidazione, il Presidente dell'Ordine assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, quindi, la posizione di Relatore ed i poteri funzionali di "responsabile del procedimento" di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Per la richiesta di pareri relativi a compensi superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00) o per casi ritenuti di particolare complessità, l'esame dell'istanza e la relativa istruttoria potrà essere affidata, oltre che al Consigliere Delegato, anche ad un altro Consigliere coadiutore, secondo criteri di rotazione. Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (e 7 tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90).

Art. 6

(Avviso alle parti interessate e sulla possibilità di tentativo conciliazione)

Il Consigliere Relatore darà avviso, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, alla/e parte/i nei confronti della quale il parere stesso è destinato a produrre effetti dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere delegato personalmente o anche per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, invita l'assistito a controdedurre nel termine di 10 (dieci) giorni dal

ricevimento della comunicazione, anche a mezzo PEC, avvisandolo del suo diritto ad accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/90 previa corresponsione dei diritti di copia, nonché della facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31.12.2012 n. 247 come previsto dal presente regolamento.

Art. 7

(Parere di opinamento)

Il Consigliere Relatore riferirà, poi, al Consiglio per la relativa deliberazione. Il Consiglio opina gli onorari sulla fede di quanto esposto nella notula predisposta dall'Avvocato o dal Praticante in relazione all'opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate.

La delibera in ordine all'istanza, salvo proroghe e sospensioni di cui al successivo art. 8, è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assegnazione al Consigliere ovvero dall'adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all'istante, di cui al successivo art. 9, ovvero dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo titolo II.

Art. 8

(Proroga e/o sospensione termini)

In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste integrazioni (di cui al successivo art. 9).

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione (di cui al successivo titolo II) i termini sono sospesi, sempre per non più di 60 (sessanta) giorni. Ove sia investito in via preliminare altro Organo, i termini sono sospesi sino alla risposta data quest'ultimo.

Il procedimento, salvo il caso di sospensione per intervento di altro organo, di cui al punto che precede, dovrà concludersi nel termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione della istanza, a prescindere dal ricorrere di ipotesi di proroga o sospensione, con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere; in caso di richiesta di tentativo di conciliazione, il termine inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale negativo.

Art. 9

(Richiesta integrazione documentazione e/o convocazione)

Effettuate le valutazioni del caso, qualora il Consigliere delegato ritenga che debba essere espresso un parere del tutto o parzialmente negativo in relazione all'istanza presentata, ovvero in caso di documentazione insufficiente, comunica all'iscritto i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta e assegna un termine non inferiore a 10 (giorni) e non superiore a 20 (venti) giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documentazione. Il Consigliere Relatore può chiedere allo istante il deposito di specifica documentazione anche in aggiunta a quella indicata nella relativa modulistica o nel presente regolamento, laddove tale

esigenza sorga dalla particolarità del caso, che lo stesso dovrà depositare nel termine assegnato. Può anche convocare l'istante per chiarimenti indicando esattamente il giorno e l'ora.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, ovvero vi provveda solo parzialmente, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento viene dichiarata improcedibile.

In quest'ultimo caso, l'iscritto potrà, comunque, depositare nuova istanza di opinamento, corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.

Art. 10

[Sospensione feriale]

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 11

[Rilascio copia]

Su motivata richiesta della parte interessata, potrà essere rilasciata copia dell'istanza del professionista, della delibera del Consiglio e della documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti dell'Ufficio, salvo i limiti di cui all'art. 8, quinto comma, del D.P.R. 27.06. 1992, n. 352 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

L'istanza di accesso sarà disciplinata dall'eventuale regolamento per l'accesso agli atti e documenti approvato dall'Ordine.

Art. 12

[Deposito opinamento e comunicazioni]

Avvenuto l'opinamento, il Consiglio provvederà a depositare il relativo fascicolo nella Segreteria dell'Ordine, *mandando alla segreteria perché ne dia comunicazione all'istante ed al controinteressato nelle stesse forme e con le stesse modalità con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento stesso*¹; l'istante provvederà al ritiro della parcella opinata e della documentazione, pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento. Non è onere del Consiglio conservare copia della documentazione versata in atti."

Art. 13

[Contributo opinamento]

Per gli opinamenti saranno dovuti al Consiglio dell'Ordine i "diritti di opinamento" pari al 3 % dell'intero importo liquidato per le competenze imponibili (competenze e contributo forfettario spese generali).

Art. 14

¹ Articolo così modificato con delibera n. 12 del 11.06.2015 nella parte in corsivo

(Rinuncia alla istanza)

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell'adozione della delibera di cui all'art. 7, mediante apposita istanza iscritta depositata alla Segreteria dell'Ordine.

Art. 15

(Pagamento diritti)

Una volta adottata tale delibera, l'istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei diritti di opinamento e potrà contestualmente ritirare la copia estratto del provvedimento e la documentazione depositata.

Art. 16

(Contributo opinamento per ammissione al passivo)

Qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento i "diritti di opinamento" di cui al precedente art. 15 saranno dovuti nella misura dell'1% con minimo di €. 200,00 (duecento/00).

Art. 17

(Contributo opinamento per difesa d'ufficio)

Qualora l'opinamento venga richiesto per la difesa d'ufficio, *non saranno dovuti "diritti di opinamento" di cui al precedente art. 14 fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo al momento della presentazione della istanza²*

TITOLO II

RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 18

(Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione)

Ove la parte privata interessata presenti ricorso in prevenzione sulla parcella del professionista e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, sospesi i termini indicati, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine o del Consigliere Relatore.

Art. 19

(Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione)

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, che si applicano anche nel caso di tentativo di conciliazione depositato autonomamente, *ovvero su invito da parte del Consiglio o del responsabile:*

² Articolo così modificato con delibera n. 12 del 11.06.2015 nella parte in corsivo

a) la richiesta di tentativo di conciliazione da parte del professionista, è presentata congiuntamente alla istanza di opinamento su modulo predisposto dal Consiglio, e accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari e dal pagamento dei diritti di segreteria; in caso di presentazione di istanza di liquidazione con preventiva richiesta di tentativo di conciliazione, l'opinamento della parcella, avverrà, salvo rinuncia dell'istante, solo a seguito di esito negativo della conciliazione. In tal caso i termini del procedimento inizieranno a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale con esito negativo.

b) nel caso di richiesta di conciliazione "autonoma" (non a seguito di opinamento) che pervenga dal cliente, la documentazione ritenuta necessaria dovrà essere depositata dall'Avvocato o Praticante che aderisce al tentativo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per il tentativo;

c) *qualora il tentativo di conciliazione sia richiesto dal Consiglio, il Consiglio stesso o il responsabile del procedimento, invita le parti al tentativo di conciliazione assegnando un termine di giorni 10 per la comunicazione dell'adesione. In caso di consenso delle parti all'esperimento della conciliazione, il Consigliere Responsabile convocherà le stesse dinanzi a sé entro 30 (trenta) giorni ed esperirà il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni³.*

d) pervenuta la richiesta, il Presidente nomina entro 30 (trenta) giorni un Consigliere Responsabile, che può coincidere con quello nominato ai sensi dell'art. 5;

e) il Consigliere Responsabile convocherà le parti dinanzi a sé entro 30 (trenta) giorni ed esperirà il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni;

f) la nomina e la data fissata, con tutte le indicazioni prescritte, sarà comunicata a cura della Segreteria o dal consigliere delegato ad entrambe le parti;

g) dell'esito positivo del tentativo, il Consigliere Responsabile redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dallo stesso Consigliere;

h) l'esito negativo potrà essere attestato dal solo Consigliere Responsabile;

i) la consegna di un originale del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo di conciliazione di cui all'art. 21;

l) la responsabilità del pagamento del contributo di cui all'art. 21 è solidale tra le parti, mentre il contributo per spese di segreteria è a carico della parte richiedente.

Art. 20

(Verbale di conciliazione)

Degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula come previsto dall'art 29 comma 1 lett. o) Legge 31.12.2012 n° 247.

Art. 21

³ Articolo così modificato con delibera n. 12 del 11.06.2015 nella parte in corsivo

(Contributo per tentativo di conciliazione)

Il contributo da versare al deposito della richiesta per diritti di segreteria è di €. 15,00. Nel caso di esito positivo della conciliazione, le parti saranno tenute, comunque, al pagamento solidale all'Ordine di un contributo ulteriore pari al 4% dell'importo concordato in sede di conciliazione. La consegna di una copia del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo sopra indicato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

(Esecuzione pagamenti)

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine o bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine, ovvero attraverso i canali telematici che saranno messi a disposizione nell'Area Riservata del Sito dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania.

Art. 23

(Inosservanza regolamento)

L'inosservanza dell'iscritto ai doveri innanzi richiamati verso l'Ordine Forense di appartenenza dovrà essere vagliato ai sensi e per gli effetti del Codice Deontologico.

Non potranno essere rilasciati i pareri o copie dei verbali di conciliazione senza l'aver avuto pagamento integrale dei diritti.

Art. 24

(esenzioni di responsabilità)

Il richiedente all'atto della presentazione della istanza sottoscriverà dichiarazione di assunzione di responsabilità civile, disciplinare, penale e patrimoniale di tutte e ciascuna delle proprie dichiarazioni, riconoscendosi edotto del contenuto del presente regolamento e che il Consiglio renderà il proprio parere di congruità sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente e pertanto, nell'ipotesi, di dichiarazioni mendaci o non rispondenti alla realtà, il parere rilasciato dovrà ritenersi privo di ogni effetto giuridico, senza responsabilità alcuna per l'Organo che lo ha emesso o del responsabile del procedimento e senza possibilità da parte del richiedente di richiesta di rimborso o restituzione di spese, imposte o tasse eventualmente sostenute per la richiesta del parere sollevando ed esonerando espressamente il Consiglio da qualsivoglia responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi per erroneo opinamento della depositata nota. La mancata sottoscrizione di detta dichiarazione renderà l'istanza irricevibile.

Art. 25

(Normativa transitoria)

Il presente Regolamento si applica anche alle istanze depositate e non ancora esitate dal Consiglio dell'Ordine alla data di approvazione.

Il Consigliere segretario
Av. Paolo Camboni

Il Presidente
Av. Paola Gosamo